

IMU 2022

Aliquote e detrazioni

| CASISTICA DEGLI IMMOBILI | ALIQUOTA E DETRAZIONI DELIBERATE (per mille) | ALIQUOTA E DETRAZIONI DA APPLICARE (per mille) |
|---|--|--|
| Unità abitative non adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e unità non abitative non ricadenti nelle altre casistiche elencate | 10,60 (interamente al Comune) | 10,60 (interamente al Comune) |
| Fabbricati classificati nella categoria catastale D, ad eccezione di quelli classificati in cat. D/3 | 10,60 (7,6 allo Stato e 3,0 al Comune) | 10,60 (7,6 allo Stato e 3,0 al Comune) |
| Fabbricati rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate | 10,60 (7,6 allo Stato e 3,0 al Comune) | ESENTE nel 2022 |
| Fabbricati classificati in categoria catastale D/3 destinati a sale cinematografiche non utilizzati direttamente dal proprietario per attività cinematografica | 9,60 (7,6 allo Stato e 2,0 al Comune) | 9,60 (7,6 allo Stato e 2,0 al Comune) |
| Fabbricati classificati in categoria catastale D/3 destinati a sale cinematografiche utilizzati direttamente dal proprietario per attività cinematografica | 9,60 (7,6 allo Stato e 2,0 al Comune) | ESENTE nel 2022 |
| Aree fabbricabili | 9,60 (interamente al Comune) | 9,60 (interamente al Comune) |
| Unità immobiliari concesse in locazione o comodato, con regolare contratto registrato, ai soggetti affidatari dei servizi di accoglienza integrata destinati a richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria. | 8,60 (interamente al Comune) | 8,60 (interamente al Comune) |
| Unità immobiliari appartenenti a nuove imprese che svolgono attività dirette alla promozione e al supporto di iniziative di ricerca scientifica e tecnologica o finalizzate all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca. La suddetta agevolazione si applica solo per i periodi d'imposta coincidenti con i primi due anni di attività. | 8,60 (interamente al Comune) Se u.i. in cat. D: 7,6 allo Stato e 1,0 al Comune | 8,60 (interamente al Comune) Se u.i. in cat. D: 7,6 allo Stato e 1,0 al Comune |
| Fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni merce). | ESENTE DAL 2022 (art. 1, c. 751, L. 160/2019) | ESENTE DAL 2022 (art. 1, c. 751, L. 160/2019) |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. | 1,00 (interamente al Comune) | 1,00 (interamente al Comune) |
| Terreni agricoli | 10,60 (interamente al Comune) | 10,60 (interamente al Comune) |
| Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP, di cui all'art. 1 del D.Lgs. 99/2004 iscritti nella previdenza agricola | Esente | Esente |
| Fabbricati di interesse storico o artistico; Fabbricati dichiarati inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati | Aliquota di riferimento Base imponibile ridotta del 50% | Aliquota di riferimento Base imponibile ridotta del 50% |

| CASISTICA DEGLI IMMOBILI | ALIQUOTA E DETRAZIONI DELIBERATE (per mille) | ALIQUOTA E DETRAZIONI DA APPLICARE (per mille) |
|--|---|--|
| Unità abitative adibite ad abitazione principale concesse dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo grado che le occupano quale loro abitazione principale, vi risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente e relative pertinenze. | 10,60 (interamente al Comune) | 10,60 (interamente al Comune) |
| Unità immobiliari, escluse quelle in categoria A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, concesse in comodato dal proprietario ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel comune di Torino. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nel comune di Torino un altro immobile adibito a propria abitazione principale (escluse le unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9). Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori. | 10,60 (interamente al Comune) Base imponibile ridotta del 50% | 10,60 (interamente al Comune) Base imponibile ridotta del 50% |
| Fabbricati di civile abitazione diversi da quelli destinati ad alloggi sociali, regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP | 10,60 (interamente al Comune) DETRAZIONE € 200,00 | 10,60 (interamente al Comune) DETRAZIONE € 200,00 |
| Una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o non concessa in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia | 10,60 (interamente al Comune) | 10,60 (interamente al Comune) N.B. Nel 2022 imposta ridotta del 62,5%) |
| Unità abitative (escluse le pertinenze) locare a titolo di abitazione alle condizioni stabilite dagli Accordi Territoriali in vigore ai sensi della L. 431/98: - art. 5, comma 1: contratti transitori - art. 2, comma 3: a soggetti privi di residenza anagrafica e dimora abituale | 10,60 (interamente al Comune) | 7,95 (interamente al Comune) (*) |
| Unità abitative (escluse le pertinenze) locare a titolo di abitazione alle condizioni stabilite dagli Accordi Territoriali in vigore ai sensi della L. 431/98, fatta eccezione per quelle messe a disposizione dell'Agenzia Sociale Comunale per la locazione e destinate a famiglie residenti, in emergenza abitativa e iscritte a Lo.C.A.Re: - art. 2, comma 3: a soggetti che le utilizzano come abitazione principale (con residenza anagrafica e dimora abituale) - art. 5 comma 2: a studenti universitari fuori sede | 5,75 (interamente al Comune) | 4,31 (interamente al Comune) (**) |
| Unità abitative (escluse le pertinenze) messe a disposizione dell'Agenzia Sociale Comunale per la locazione e destinate a famiglie in emergenza abitativa ed iscritte a Lo.C.A.Re, locare a titolo di abitazione alle condizioni stabilite dagli Accordi Territoriali in vigore ai sensi dell'art. 2, c.3, della L. 431/1998 a soggetti che le utilizzano come abitazione principale (con residenza anagrafica e dimora abituale). | 5,75 (interamente al Comune) | 4,31 (interamente al Comune) (***) |

(*) L'aliquota indicata tiene già conto della riduzione del 25% operata sull'aliquota deliberata nel 2022 pari al 10,60 per mille

(**) L'aliquota indicata tiene già conto della riduzione del 25% operata sull'aliquota deliberata nel 2022 pari al 5,75 per mille

(***) L'aliquota indicata tiene già conto della riduzione del 25% operata sull'aliquota deliberata nel 2022 pari al 5,75 per mille

| CASISTICA DEGLI IMMOBILI | ALIQUTA E DETRAZIONI DELIBERATE (per mille) | ALIQUTA E DETRAZIONI DA APPLICARE (per mille) |
|---|--|--|
| <p>Unità abitative adibite ad abitazione principale se in categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● nella quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. La contestuale sussistenza dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica è presupposto imprescindibile per la qualificazione dell'unità quale abitazione principale. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile scelto dai componenti del nucleo familiare. Il soggetto passivo è tenuto a comunicare tale scelta attraverso la presentazione della dichiarazione IMU. ● posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; ● casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso; ● unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale del socio assegnatario, ivi residente e dimorante abitualmente; ● unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica; ● fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, così come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22/4/2008, adibiti ad abitazione principale; ● un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, Corpo nazionale dei vigili del fuoco e personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. | <p>non imponibile</p> | <p>non imponibile</p> |
| <p>Unità abitative adibite ad abitazione principale se in categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2,C/6,C/7):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● nella quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. La contestuale sussistenza dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica è presupposto imprescindibile per la qualificazione dell'unità quale abitazione principale. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile scelto dai componenti del nucleo familiare. Il soggetto passivo è tenuto a comunicare tale scelta attraverso la presentazione della dichiarazione IMU. ● posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; ● casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso; ● unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale del socio assegnatario, ivi residente e dimorante abitualmente ; ● unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica; ● fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, così come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22/4/2008, adibiti ad abitazione principale; ● un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, Corpo nazionale dei vigili del fuoco e personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. | <p>6,00 (interamente al Comune)</p> <p>DETRAZIONE € 200,00</p> | <p>6,00 (interamente al Comune)</p> <p>DETRAZIONE € 200,00</p> |